

APPENDICE 1

REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO

“Eni TF 2011/2017”

Codice ISIN IT0004760655

ART. 1 – IMPORTO, TAGLI E TITOLI

Il prestito obbligazionario denominato “Eni TF 2011/2017” (il “**Prestito a Tasso Fisso**”), di un ammontare nominale complessivo pari a Euro [●]⁸, è emesso da Eni S.p.A. (l’“**Emittente**”) ed è costituito da n. [●] obbligazioni del valore nominale di Euro 1.000 ciascuna (le “**Obbligazioni del Prestito a Tasso Fisso**”).

Le Obbligazioni del Prestito a Tasso Fisso sono immesse nel sistema di gestione accentrata presso la Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione, ai sensi del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e sue successive modifiche ed integrazioni e della relativa regolamentazione di attuazione.

Pertanto, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, ogni operazione avente ad oggetto le Obbligazioni del Prestito a Tasso Fisso (ivi inclusi i trasferimenti e la costituzione di vincoli) nonché l’esercizio dei relativi diritti patrimoniali potranno essere effettuati esclusivamente per il tramite di intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata presso la Monte Titoli S.p.A. I titolari delle Obbligazioni del Prestito a Tasso Fisso non potranno richiedere la consegna materiale dei titoli rappresentativi delle Obbligazioni del Prestito a Tasso Fisso. È fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio della certificazione di cui all’articolo 83-*quinquies* del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e sue successive modifiche e integrazioni.

ART. 2 – PREZZO DI EMISSIONE

Le Obbligazioni del Prestito a Tasso Fisso sono emesse ad un prezzo pari al [●]% del loro valore nominale e cioè al prezzo di Euro [●] per ciascuna Obbligazione del Prestito a Tasso Fisso.

ART. 3 – GODIMENTO

Il Prestito a Tasso Fisso è emesso ed ha godimento dal [●] (la “**Data di Godimento del Prestito a Tasso Fisso**”).

ART. 4 – DURATA

Il Prestito a Tasso Fisso ha durata 6 anni (ovvero settantadue mesi) a decorrere dalla Data di Godimento del Prestito a Tasso Fisso e sino al corrispondente giorno del settantaduesimo mese successivo alla Data di Godimento del Prestito a Tasso Fisso e cioè sino al [●] (la “**Data di Scadenza del Prestito a Tasso Fisso**”).

⁸ Nota, i dati ancora mancanti nel presente Regolamento, ed in particolare:

- l’ammontare complessivo del Prestito a Tasso Fisso ed il numero complessivo delle Obbligazioni del Prestito a Tasso Fisso (Art. 1);
- il prezzo di emissione delle Obbligazioni del Prestito a Tasso Fisso (Art. 2);
- la Data di Godimento (Art. 3);
- la Data di Scadenza (Art. 4); e
- il Tasso di Interesse Nominale (Art. 5);

saranno comunicati al pubblico mediante apposito avviso integrativo pubblicato su un quotidiano economico-finanziario a diffusione nazionale entro 5 Giorni Lavorativi dalla chiusura dell’offerta.

ART. 5 – INTERESSI

Le Obbligazioni del Prestito a Tasso Fisso sono fruttifere di interessi, al tasso fisso nominale annuo del [●]% (il “**Tasso di Interesse Nominale**”) dalla Data di Godimento del Prestito a Tasso Fisso (inclusa) e sino alla Data di Scadenza del Prestito a Tasso Fisso (esclusa).

Il pagamento degli interessi sarà effettuato annualmente in via posticipata e cioè alla scadenza di ogni 12 (dodici) mesi a partire dalla Data di Godimento del Prestito a Tasso Fisso. L’ultimo pagamento sarà effettuato alla Data di Scadenza del Prestito a Tasso Fisso.

L’importo di ciascuna cedola sarà determinato moltiplicando l’importo nominale di ciascuna Obbligazione del Prestito a Tasso Fisso, pari a Euro 1.000, per il Tasso di Interesse Nominale. L’importo di ciascuna cedola sarà arrotondato al centesimo di Euro (0,005 Euro arrotondati al centesimo di Euro superiore).

Gli interessi saranno calcolati su base numero di giorni effettivi del relativo periodo di interessi su numero di giorni compresi nell’anno di calendario (365, ovvero in ipotesi di anno bisestile, 366) – secondo la convenzione *Act/Act unadjusted*, come intesa nella prassi di mercato.

Qualora la data di pagamento degli interessi non dovesse cadere in un giorno lavorativo secondo il calendario di Borsa Italiana S.p.A., di volta in volta vigente, (“**Giorno Lavorativo**”), la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, senza che tale spostamento comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo ai titolari delle Obbligazioni del Prestito a Tasso Fisso o lo spostamento delle successive date di pagamento interessi.

Per “periodo di interessi” si intende il periodo compreso tra una data di pagamento interessi (inclusa) e la successiva data di pagamento interessi (esclusa), ovvero, limitatamente al primo periodo di interessi, il periodo compreso fra la Data di Godimento del Prestito a Tasso Fisso (inclusa) e la prima data di pagamento interessi (esclusa), fermo restando che laddove una data di pagamento interessi venga a cadere in un giorno che non è un Giorno Lavorativo e sia quindi posticipata al primo Giorno Lavorativo successivo, non si terrà conto di tale spostamento ai fini del calcolo dei giorni effettivi del relativo periodo di interessi (*Following Business Day Convention - unadjusted*).

ART 6 – RIMBORSO

Il Prestito a Tasso Fisso sarà rimborsato alla pari, in un’unica soluzione, alla Data di Scadenza del Prestito a Tasso Fisso.

Qualora la Data di Scadenza del Prestito a Tasso Fisso non dovesse cadere in un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, senza che tale spostamento comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo ai titolari delle Obbligazioni del Prestito a Tasso Fisso.

Le Obbligazioni del Prestito a Tasso Fisso cesseranno di essere fruttifere dalla Data di Scadenza del Prestito a Tasso Fisso.

Non è prevista la facoltà di rimborso anticipato del Prestito a Tasso Fisso, né a favore dell’Emittente né a favore dell’obbligazionista.

ART. 7 – SERVIZIO DEL PRESTITO

Il pagamento degli interessi ed il rimborso del capitale delle Obbligazioni del Prestito a Tasso Fisso avverranno esclusivamente per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti alla Monte Titoli S.p.A.

ART. 8 – STATUS DELLE OBBLIGAZIONI DEL PRESTITO A TASSO FISSO

Le Obbligazioni del Prestito a Tasso Fisso non sono subordinate agli altri debiti chirografari presenti e futuri dell'Emittente.

ART. 9 – TERMINE DI PRESCRIZIONE E DECADENZA

I diritti dei titolari delle Obbligazioni del Prestito a Tasso Fisso si prescrivono, per quanto concerne gli interessi, decorsi cinque anni dalla data in cui questi sono divenuti esigibili e, per quanto concerne il capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui le Obbligazioni del Prestito a Tasso Fisso sono divenute rimborsabili.

ART. 10 – ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI

Per la tutela degli interessi comuni degli obbligazionisti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2415 e seguenti del Codice Civile.

Ai sensi dell'articolo 2415 del Codice Civile, l'assemblea degli obbligazionisti delibera:

- (1) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune;
- (2) sulle modifiche delle condizioni del prestito;
- (3) sulla proposta di concordato;
- (4) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo;
- (5) sugli altri oggetti di interesse comune degli obbligazionisti.

ART. 11 – REGIME FISCALE

Sono a carico dell'obbligazionista le imposte e tasse presenti e future che si rendono dovute per legge sulle Obbligazioni del Prestito a Tasso Fisso e/o i relativi interessi, premi ed altri frutti.

ART. 12 – QUOTAZIONE

L'Emittente ha presentato a Borsa Italiana S.p.A. domanda di ammissione alla quotazione delle Obbligazioni del Prestito a Tasso Fisso presso il MOT. Borsa Italiana S.p.A., con provvedimento n. 7036 del 31 agosto 2011, ha disposto l'ammissione alla quotazione sul MOT delle Obbligazioni del Prestito a Tasso Fisso.

La data di inizio delle negoziazioni sarà disposta da Borsa Italiana S.p.A., ai sensi dell'articolo 2.4.3 del regolamento di Borsa, previa verifica dei risultati dell'offerta.

ART. 13 – VARIE

Salvo diversa disposizione applicabile, tutte le comunicazioni dell'Emittente ai titolari delle Obbligazioni del Prestito a Tasso Fisso saranno considerate come valide se effettuate mediante avviso pubblicato su un quotidiano a diffusione nazionale. Inoltre, per mere ragioni di comodità, tali informazioni potranno essere altresì disponibili sul sito *internet* dell'Emittente (www.eni.com). Le comunicazioni saranno altresì effettuate secondo le modalità proprie del mercato di riferimento.

Il possesso delle Obbligazioni del Prestito a Tasso Fisso comporta la piena conoscenza e accettazione di tutte le condizioni di cui al presente regolamento. A tal fine, il presente regolamento sarà depositato presso la sede

dell'Emittente. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le norme di legge.

ART. 14 – LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Il Prestito a Tasso Fisso è regolato dalla legge italiana.

Per qualsiasi controversia relativa al Prestito a Tasso Fisso ovvero al presente regolamento che dovesse insorgere tra l'Emittente e i titolari delle Obbligazioni del Prestito a Tasso Fisso sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Roma ovvero, qualora l'obbligazionista rivesta la qualifica di consumatore ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 206 del 6 settembre 2005 e sue successive modifiche e integrazioni, il foro di residenza o domicilio elettivo di quest'ultimo.